

Eccezione d'inadempimento – Cass. n. 28070/2021

Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento - "Exceptio inadimpleti contractus" - Natura - Eccezione in senso proprio - Conseguenze - Rilevabilità dal convenuto - Fondamento.

L'eccezione d'inadempimento costituisce un'eccezione in senso proprio, in quanto tale proponibile anche con l'atto di appello e rimessa all'iniziativa e alla disponibilità del convenuto, unico interessato alla prestazione corrispettiva e sovrano nell'apprezzamento della convenienza di sollecitarne l'attuazione mediante l'esperimento dell'eccezione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28070 del 14/10/2021 (Rv. 662553 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455

Corte

Cassazione

28070

2021